



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 2164 / 2016

Responsabile del procedimento: ACCORSI MASSIMO

Oggetto: SOSPENSIONE DA SOCIO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VEI PORTOGRUARO DI CUI AL PROCEDIMENTO PROT. N. 56886 DEL 24/06/2016.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla L. 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014, con cui viene stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della L. 56/2014, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della L. 56/2014, il quale:
 - a) al comma 16 stabilisce, tra l'altro, che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - b) al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - c) al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- iii. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- iv. l'art. 14, comma 5, della L. n. 157/1992 il quale prevede che sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione;
- v. l'art. 22, comma 1, della legge regionale Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", il quale prevede che il cacciatore che intenda iscriversi ad un Ambito deve farne richiesta al Presidente della Provincia competente per territorio da presentarsi nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre;
- vi. l'art. 10, comma 1, dell'Allegato A) alla legge regionale del Veneto 9 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)", il quale prevede che i soci dell'ambito territoriale di caccia sono assegnati dalla provincia ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell'ambito a cui appartengono;
- vii. l'art. 10, comma 3, dello stesso Allegato A) alla L.R. n. 1/2007 il quale prevede che nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto, il comitato direttivo, previa contestazione dell'addebito ed esame in

contraddittorio delle eventuali deduzioni dell'interessato, può proporre alla provincia competente la sospensione temporanea o l'esclusione e che la provincia decide entro trenta giorni con provvedimento motivato;

- viii. l'art. 1 della L.R. del Veneto n. 3/2016 ha prorogato fino al 10/02/2017 il periodo di vigenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui ai punti precedenti;
- ix. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con atto organizzativo n. 10/2016 del 13/07/2016, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile dei procedimenti riguardanti l'assegnazione dei cacciatori agli Ambiti territoriali di caccia;
- iv. il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 giorni dall'art. 10, comma 3 della L.R. n. 1/2007;
- v. con disposizione di servizio n. 6/2016 del 07/07/2016 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha conferito la responsabilità del presente procedimento al dott. Massimo Accorsi, in assenza della dott.ssa Annamaria Angelin;
- vi. il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016 della Città metropolitana di Venezia prevede, per il Servizio Caccia e Pesca, l'attività 01.02, concernente l'attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca;

preso atto che il Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia n. VE1 "Portogruaro" con nota prot. n. 47/16 dell'1/06/2016, acquisita al protocollo dell'Ente con. n. 51387 del 09/06/2016, ha comunicato che il Comitato Direttivo dello stesso A.T.C. n. VE1, nella seduta del 03/05/2016, ha deliberato di proporre alla Città metropolitana di Venezia la sospensione temporanea del Sig. [Omissis..] dalla qualifica di socio dal 18/09/2016 al 02/10/2016 inclusi, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'Allegato A) alla L.R. del Veneto n. 1/2007 per il seguente motivo:

- mancata effettuazione delle prestazioni d'opera a favore dell'ATC nell'anno 2015 e omesso pagamento della somma sostitutiva, di cui al punto 1) dei Patti Associativi (art. 11-bis dello Statuto dell'Ambito);

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota del 22/06/2016, prot. n. 56886 del 24/06/2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di sospensione temporanea dalla qualifica di socio dell'Ambito Territoriale di Caccia n. VE1 dal 18/09/2016 al 02/10/2016 inclusi, per violazione dei patti associativi dall'ATC VE1;

preso atto che l'interessato non ha inteso intervenire nel procedimento, non avendo fatto pervenire osservazioni scritte o altri documenti entro il termine assegnato;

verificato che l'A.T.C. n. VE1, ha regolarmente provveduto a contestare l'addebito con raccomandata A.R., ricevuta dall'interessato in data 29/04/2016;

considerato che i vigenti patti associativi dell'A.T.C. n. VE1, approvati dall'Assemblea dei soci del 30/10/2007 e ss.mm.ii., prevedono al punto 1) che "il socio delle partecipare fattivamente alle attività dell'ATC per n. 2 giornate all'anno. La prestazione d'opera o di servizio che il socio dovrà svolgere gli sarà comunicata dall'ATC. In caso di indisponibilità a svolgere la prestazione il socio può delegare un'altra persona, o in alternativa versare all'ATC una somma pari al costo della manodopera di € 30,00. Non hanno l'obbligo della prestazione d'opera i cacciatori che hanno compiuto il 75° anno di età";

preso atto che il responsabile del procedimento, all'esito dell'istruttoria, propone la sospensione temporanea dell'interessato dalla qualifica di socio dell'Ambito Territoriale di Caccia n. VE1 dal 18/09/2016 al 02/10/2016 inclusi;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 30 giorni, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 10, comma 3, dell'Allegato A) alla L.R. n. 1/2007;

d e t e r m i n a

1. di sospendere temporaneamente il Sig. [Omissis..], dalla qualifica di socio dell'Ambito Territoriale di Caccia n. VE1 dal 18/09/2016 al 02/10/2016 inclusi;
2. di disporre l'annotazione del provvedimento di sospensione di cui al precedente punto 1) sul tesserino venatorio del sig. [Omissis..] per la stagione 2016/17.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Il termine di impugnazione decorre dalla data di ricevimento della comunicazione agli interessati dal provvedimento.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente